



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN

**“FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE”**

**PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA
SUL TERRITORIO COMUNALE**

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale, attraverso la costituzione di un "Fondo Straordinario a sostegno delle famiglie", stabilito con atto di Giunta Comunale, intende promuovere azioni concrete e positive, garantendo un aiuto a coloro che si trovino in difficoltà nel fronteggiare la crisi economica in corso.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di supporti economici finalizzati a superare il particolare momento di grave recessione mondiale.

ART. 2 - REQUISITI

Possono accedere al predetto Fondo Straordinario, le persone che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti nel Comune di Nibionno da almeno due anni;
- 2) essere in una delle seguenti condizioni successivamente alla data dell'01/09/2008;
 - a) cassa integrazione;
 - b) mobilità;
 - c) disoccupazione;
 - d) mancato rinnovo, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, del contratto a tempo determinato, di collaborazione o altra tipologia lavorativa;
 - e) cessazione attività per lavoratori autonomi in conseguenza della crisi economica;
 - f) lavoratori autonomi o dipendenti che abbiano subito una considerevole riduzione dell'entrata economica complessiva;
- 3) non possedere alcun titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio oltre alla prima casa, alle abitazioni concesse in uso o comodato gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado e ad immobili adibiti all'attività lavorativa principale;
- 4) possesso di patrimonio mobiliare familiare, come definito dal D. Lgs n. 109/98 come modificato dal D. Lgs n. 130/2000, non superiore a € 10.000,00.= in riferimento all'ultimo giorno del mese precedente;
- 5) non possedere più di un autoveicolo e/o motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc, in riferimento ad ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai 14 anni;
- 6) non avere beneficiato di altri contributi diretti da parte del Comune nell'anno in corso, se superiori al contributo base previsto dal presente Regolamento e ad esclusione del Fondo Regionale per il Sostegno all'Affitto;
- 7) non avere debiti nei confronti del Comune di Nibionno o comunque non avere posizioni debitorie per le quali non sia stato definito un piano concordato di rientro;
- 8) disporre di un'entrata economica netta mensile, comprensiva di emolumenti e benefici continuativi a qualsiasi titolo percepiti e calcolata sulla media delle entrate documentate relativamente agli ultimi sei mesi non superiore a:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ENTRATA MENSILE PROCAPITE	QUOTA FISSA PER AFFITTO O MUTUO PRIMA CASA
1	450,00	200,00
2	400,00	200,00
3 o più componenti	350,00	200,00

ART. 3 - ENTITA' DEL BENEFICIO

Il beneficio oggetto del presente Regolamento si configura come intervento straordinario ed è erogabile in forma una tantum per nucleo familiare fino ad esaurimento del Fondo Straordinario.

Il contributo complessivamente erogato a favore dei soggetti che risultino aventi diritto ammonta a € 1.000,00=, dedotti eventuali contributi comunali già erogati nel corso dell'anno, da liquidarsi in due tranches di uguale importo: la prima entro 15 giorni dalla data di accoglimento della domanda e la seconda dopo 120 giorni dalla suddetta data. Per situazioni particolari, la Giunta Comunale può stabilire una differente tempistica di erogazione.

Nel caso in cui la capacità economica del nucleo familiare risultasse inferiore al 50% degli importi riportati nella tabella di cui all'art. 2, l'entità del contributo viene aumentata del 50% ed è quindi pari a € 1.500,00=.

I sopraddetti benefici sono maggiorati di € 300,00= in caso di nucleo familiare che sta sostenendo il pagamento di un mutuo per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa e di € 400,00= in caso di nucleo familiare che sta sostenendo il pagamento di un affitto e non ha beneficiato del fondo affitti regionale nell'anno in cui presenta la domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia beneficiato del fondo affitti regionale per un importo inferiore ad € 400,00= verrà erogata, quale maggiorazione, una somma fino alla concorrenza di € 400,00=.

In presenza di qualsiasi variazione riguardante la posizione occupazionale e/o lavorativa dei componenti il nucleo familiare (ripresa della normale attività lavorativa, nuova occupazione, ecc.) sarà rivalutata l'entità del contributo da parte della Giunta Comunale.

ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

I cittadini che rientrano nei requisiti per l'accesso ai suddetti contributi straordinari presentano domanda presso il Servizio Sociale, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Stato di famiglia;
- Copia del permesso/carta di soggiorno o la documentazione attestante la fase di rilascio o rinnovo;
- Documentazione attestante il reddito complessivo, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi/CUD di cui la persona è in possesso;
- Per lavoro dipendente: ultime sei buste paga;
- Per lavoro autonomo: documentazione fiscale che attesti e da cui si rileva la diminuita capacità reddituale del soggetto;
- Contratto a termine scaduto;
- Lettera di licenziamento/ricievuta istanza di indennità di disoccupazione
- Documentazione attestante la condizione di mobilità o cassaintegrazione;
- Contratto d'affitto o mutuo;
- Certificato di proprietà di auto e motoveicoli;
- Documentazione relativa al patrimonio mobiliare (estratto conto corrente bancario o postale; libretto postale; investimenti vari, etc.) alla data dell'ultimo giorno del mese precedente in cui presenta la domanda;
- Documentazione relativa a emolumenti e benefici continuativi a qualsiasi titolo percepiti;

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

La valutazione delle richieste di beneficio presentate saranno effettuate, nel rispetto dei parametri sopraindicati, dal Responsabile Area Servizi Sociali e dall'Assistente Sociale che successivamente predisporranno un elenco contenente i nominativi degli utenti beneficiari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed il relativo importo da erogare.

La valutazione delle richieste di beneficio presentate verrà effettuata con cadenza quindicinale e la relativa liquidazione avverrà con deliberazione della Giunta Comunale.

Per i casi limite esclusi dal beneficio in riferimento ai meri requisiti economici indicati, che l'Assistente Sociale ed il Responsabile Area Servizi Sociali ritenessero comunque bisognosi di un supporto, si esprimerà la Giunta Comunale con proprio atto.

ART. 6 - ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera l'avvenuta ammissione della domanda ai benefici previsti ovvero l'eventuale esclusione della domanda stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alle persone che inoltrano istanza di riconoscimento del beneficio oggetto del presente regolamento ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la valutazione della domanda.

Se ammesso ai benefici previsti dal Fondo, è fatto obbligo al richiedente di dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi variazione riguardante la posizione occupazionale propria o di uno dei componenti il nucleo familiare (ripresa della normale attività lavorativa, nuova occupazione, ecc.), al fine di consentire alla Giunta Comunale di rivalutare il beneficio accordato.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di agevolazioni, possono essere eseguiti controlli diretti da parte degli Uffici preposti e della Guardia di Finanza ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.P.M. n. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi della Legge n. 196/2003.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
Art. 2 - Requisiti	Pag. 2
Art. 3 - Entità del beneficio	Pag. 3
Art. 4 - Modalità di accesso al beneficio	Pag. 3
Art. 5 - Modalità di erogazione dei benefici	Pag. 4
Art. 6 - Altre disposizioni e controllo	Pag. 4
Art. 7 - Entrata in vigore	Pag. 4